CAMERA DEI DEPUTATI N. 1860

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DI LUZIO

Presentata il 19 dicembre 1959

Conferimento di incarichi di insegnamento per le materie tecnico-professionali negli Istituti tecnici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A chiunque conosca, anche per grandi linee, i problemi della nostra scuola, non sono ignoti due dati tra i quali la relazione è evidente: da una parte cresce ogni anno con proporzioni notevoli la popolazione scolastica degli Istituti tecnici – ed è fenomeno di certo positivo nella vita nazionale – mentre dall'altra assai poco numerosi sono gli insegnamenti di ruolo per le materie tecnico-professionali in questi Istituti.

Da ciò il notevole numero di queste cattedre che – anche per il numero crescente dei corsi – ogni anno deve venire coperto per incarico e, nella mancanza anche di aspiranti all'incarico, con il fare ricorso a supplenze con orario di cattedra completo. Nè, anche con il ricorso a ciò, è facile avere ogni anno i posti di insegnamento tutti sistemati nel momento in cui dovrebbero iniziarsi le lezioni. Ciò per quei posti di insegnamento per i quali si deve fare ricorso alle supplenze poiché, prima che possano provvedere per questa via, i Presidi devono aspettare che si esaurıscano, attraverso le chiamate dei varii incaricati, le graduatorie degli aspiranti all'incarico compilate ogni anno dai Provveditorati agli studi. Un tale ritardo nel ricoprire tutti i posti d'insegnamento costituisce un disturbo evidente per il corso degli studi e per l'ordine della scuola, specialmente dacché, con intenzioni certamente lodevoli, ma con risultati che dovranno essere valutati in base all'esperienza, si è stabilito di anticipare la chiusura dell'anno scolastico senza averne praticamente – per inconvenienti come quello lamentato – anticipato sul serio l'inizio.

Nè va trascurato il fatto che gli elementi i quali, avendone i titoli, chiedono di essere compresi nelle graduatorie provinciali degli aspiranti incaricati sono spesso elementi, anche culturalmente preparati, ma del tutto privi di esperienza d'insegnamento e di metodo scolastico: giovani laureati in attesa dal lancio professionale o agli inizii, più o meno, della libera professione, i quali dalla saltuaria occupazione scolastica ricercano una utilizzazione dei margini di tempo ancora non occupato dall'esercizio professionale ed un incremento dell'ancora non soddisfacente reddito professionale. Elementi che non si danno alla scuola, non diciamo con l'interesse e la continuità di coloro che aspirano a prepararsi al concorso scolastico, ma neppure con quella continuità relativa e con l'interesse di coloro per i quali l'insegnamento rappresenta l'unica occupazione – sia pure in via contingente – e l'unica fonte di reddito.

A ciò si aggiunga il disturbo per l'ordine scolastico inevitabile: orari che debbon conciliarsi con impegni professionali extra-scolastici, ore di lezione che saltano, « buchi » che si verificano e che devono di volta in volta colmarsi. Maggiori di questi, quello della

mancanza di esperienza e di pratica scolastica, della carenza e dell'improvvisazione del metodo d'insegnamento da parte di elementi, anche culturalmente preparati, ma nuovi – e, quel che più conta, estranei – alla vita della Scuola, alla sua pratica ed al suo spirito.

Vi è, a confronto con questi, un certo numero di elementi, che già hanno insegnato, ciascuno per più anni, materie tecnico-professionali negli Istituti tecnici, e con risultati commendevoli se li si è ripetutamente adoperati, i quali peraltro non possono – con le norme attualmente vigenti – partecipare alle graduatorie per gli incarichi compilati attualmente dai Provveditorati per la carenza di qualche titolo; ma che sono stati e sono adoperati, quando manchino gli incaricati, come supplenti con orario di cattedra completo. Essi posseggono – il che ci sembra largo compenso alla carenza di qualche titolo teoretico – pratica e attaccamento alla scuola, metodo nell'insegnamento, conoscenza sufficiente della materia, come il loro *curriculum* dimostra. La nostra proposta di legge, all'articolo 1, dispone che la pratica dell'insegnamento esercitato per almeno cinque anni – dei quali almeno tre consecutivi e nello stesso Istituto, il che costituisce la prova della loro preparazione e del loro rendimento, se i Capi di Istituto hanno perseverato nell'adoperarli – valga loro di titolo per l'ammissione nelle graduatorie annuali per l'incarico.

D'altro canto, e sia pure in materia di minor rilievo, non è nuovo, nel nostro ordinamento scolastico, il caso della utilizzazione, per l'insegnamento tecnico, di personale tecnicamente esperto anche a prescindere da titoli formali di studio: basta ricordare il precedente dell'articolo 105 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185.

Mi sembra che il provvedimento che vi propongo sia certamente nell'interesse della scuola nella carenza di insegnanti che essa denuncia per le materie cui il provvedimento attiene. E che sia tale da riconoscere un legittimo interesse di coloro cui si riferisce, poiché nessuno vorrà contestare che la capacità nell'insegnamento praticamente dimostra, la conoscenza dei metodi scolastici, il legame spirituale con la scuola sorto in almeno cinque anni di insegnamento, il riconoscimento di un preside che ha mantenuto il soggetto – malgrado la estrema precarietà della supplenza, sia pure con orario di cattedra completo – per tre anni, laddove se ne sarebbe facilmente disfatto se avesse constatato impreparazione o incapacità, sono tutti requisiti che valgono almeno altrettanto che non titoli semplicemente teorici che devono ancora dimostrare la pratica rispondenza del soggetto.

Il secondo articolo della proposta di legge – che non consegue necessariamente al primo, ma tuttavia logicamente ne discende – mira ad offrire ai beneficiari dell'articolo 1 una più concreta fiducia di poter contare sull'insegnamento per la loro sistemazione professionale e ad acquisire realmente, per così dire, quelli tra essi che se ne dimostreranno degni, alla vita della scuola. Per questa via esso mira a compensare non soltanto in via contigente la scarsità di personale insegnante che gli Istituti Tecnici devono lamentare per le materie tecnico-professionali.

A norma di esso, coloro che saranno ammessi alle graduatorie per gli incarichi ai sensi dell'articolo 1, qualora conseguano l'incarico per almeno tre anni anche non consecutivi potranno presentarsi all'esame di abilitazione, e, se lo supereranno, godere di tutti i diritti degli abilitati, ivi compresa l'ammissione ai concorsi per le cattedre di ruolo. Se non lo superassero, invece, decadrebbero anche dal beneficio di cui all'articolo 1; il che vuole essere non soltanto una logica conseguenza del non aver superata la prova, ma soprattutto una richiamo al loro senso di responsabilità nell'affrontarla.

Così congegnata e caratterizzata, non soltanto la proposta vuole venire incontro all'interesse della scuola ed insieme a quello dei suoi beneficiari. Mi sembra anche che essa si presti a servire da pratico esperimento – più opportuno perché ristretto ad una non numerosa categoria – di quelle valide opinioni, sempre più diffuse tra illustri pedagogisti e tra tecnici dei più maturi ed esperimentati del nostro mondo scolastico, che sostengono la preminenza della prova della pratica capacità dei soggetti sui titoli largiti in base ad acquisizioni esclusivamente teoriche. Anche sotto questo profilo mi sembra che essa meriti una favorevole considerazione.

Con questa fiducia, onorevoli colleghi, ve la presento sicuro di affermare con essa interessi tutti meritorii di essere difesi, e soprattutto l'interesse concreto della scuola e dell'insegnamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Coloro i quali, negli anni scolastici compresi tra il 1947-48 ed il 1958-59 abbiano insegnato, per almeno quattro anni anche non consecutivi – dei quali almeno tre consecutivi e nello stesso Istituto – a titolo di supplenza con orario di cattedra completo, materie tecnico-professionali negli Istituti tecnici per geometri, commerciali, agrari, industriali e nautici, purché insegnino allo stesso titolo una di dette materie nel corrente anno scolastico, hanno diritto – prescindendo dal titolo di studio di cui sono in possesso – ad essere compresi nelle graduatorie per l'incarico all'insegnamento da compilarsi annualmente dai Provveditorati agli studi.

L'incarico potrà essere conferito nelle stesse materie nelle quali l'insegnamento è stata effettuato, od in materie particolarmente affini.

ART. 2.

Coloro i quali, ai sensi della disposizione di cui all'articolo precedente, otterranno l'incarico per almeno tre anni, potranno essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione per gli insegnamenti che hanno tenuti a titolo di supplenza con orario di cattedra completo ovvero a titolo di incarico.

Qualora essi ottengano l'abilitazione, spetteranno loro tutti i diritti spettanti agli abilitati, compreso quello di partecipare ai concorsi per l'insegnamento di ruolo.

Qualora non ottengano l'abilitazione, essi decadranno dalla condizione loro spettante ai sensi dell'articolo 1.

ART. 3.

Entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della pubblica istruzione saranno emanate le norme per la sua attuazione.